

TAR lombardia, Sezione III - Sentenza 30/04/2003 n. 1090
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.1

La direttiva 92/50/CEE e le disposizioni nazionali in tema di ricorso al raggruppamento temporaneo di imprese ed al subappalto (art. 11 D.Lgs. n. 157/1995) non precludono la possibilità per una impresa, che sia capogruppo di una holding, di partecipare alla gara di appalto (nella specie si trattava di un appalto di servizi) avvalendosi dichiaratamente della capacità tecnica ed economica di altre imprese del gruppo, avendo l'effettiva disponibilità dei mezzi di queste ultime tramite il loro totale controllo azionario, dimostrato anche dalla documentazione tecnica allegata all'offerta.